

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN DATA 6 DICEMBRE 2024, RECANTE
*“MODALITÀ DI VERSAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA
MILITARI DELLE TRATTENUTE SINDACALI MENSILI SULLA RETRIBUZIONE OPERATE
DALL'AMMINISTRAZIONE IN BASE ALLE DELEGHE RILASCIATE DAI RISPETTIVI ISCRITTI”*.

SCHEDA DI SINTESI

Il DM in oggetto consta di 5 articoli e prevede:

- all'**art.1**, l'oggetto del provvedimento, consistente nelle modalità di versamento alle APCSM delle trattenute mensili operate dalle Amministrazioni sulla retribuzione dei militari che hanno sottoscritto l'apposita delega sindacale;
- all'**art.2**, la definizione dei termini utilizzati nel testo;
- all'**art.3**, la descrizione della forma e del contenuto dell'atto di delega, nonché le modalità di trasmissione e i requisiti di validità dello stesso;
- all'**art.4**, **co. 4, 5 e 7**, le modalità e i tempi di versamento delle trattenute mensili del personale in servizio o in ausiliaria ad ogni APCSM sul corrispondente c/c bancario o postale intestato all'associazione, le cui coordinate dovranno essere comunicate al CNA tramite pec; al **co.6**, a cura del CNA, la trasmissione delle distinte relative alle trattenute operate sui propri iscritti alle APCSM, tramite invio sui rispettivi indirizzi pec;
- all'**art.5**, disposizioni in merito alle forme di pubblicità, a cura di ogni Forza Armata nel sito *internet* di riferimento, delle articolazioni deputate alla trattazione delle deleghe, nonché la precisazione della non onerosità del provvedimento.



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare» (di seguito COM), e, in particolare, l'articolo 1475, comma 2, il quale prevede che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze;
- VISTO l'articolo 1476, comma 3, del COM, il quale prevede che gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM";
- VISTO l'articolo 1480-*quater* del COM, il quale prevede che le modalità di versamento alle APCSM delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per le associazioni riferite al personale di una o più Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 1476, comma 1, del COM, il quale prevede che il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 1477-*ter* del COM, che, nel disciplinare le cariche direttive delle APCSM, prevede, tra l'altro, che le stesse possano essere ricoperte, oltre che da militari in servizio effettivo, anche da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa;
- VISTO l'articolo 1476, comma 5, del COM, il quale prevede, tra l'altro, che non possono aderire alle APCSM i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi;
- VISTO l'articolo 1477, comma 2, del COM che, nel disciplinare la costituzione delle APCSM, prevede, tra l'altro, il deposito dello statuto presso il Ministero della difesa e l'iscrizione in apposito albo, non consentendo, nelle more, l'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali;
- VISTO l'articolo 1480-*quater*, del COM, il quale prevede che le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal medesimo articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- VISTO l'articolo 1480-*quater*, del COM, il quale prevede che, per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari;
- VISTO l'articolo 1480-*quater*, comma 3, primo periodo, del COM, il quale prevede che la delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al

- 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre;
- VISTO l'articolo 1480-*quater*, comma 3, secondo periodo, del COM, il quale prevede che la revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato "cedolino unico"», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 293 del 16 dicembre 2010;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità di versamento alle APCSM delle trattenute sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di versamento alle APCSM delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "COM", il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) "APCSM", l'associazione professionale a carattere sindacale per singola Forza armata o Arma dei carabinieri o interforze, prevista dall'articolo 1475, comma 2, del COM, iscritta, ai sensi dell'articolo 1477, comma 1, del medesimo COM, nell'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa;
- c) "iscritti", i militari delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri in servizio e in ausiliaria iscritti a un'APCSM in base al combinato disposto dell'articolo 1476, commi 1 e 5, e dell'articolo 1477-*ter*, comma 1, del COM;
- d) "contributo sindacale", il contributo che gli iscritti corrispondono, nelle forme previste dall'articolo 1480-*quater* del COM, all'APCSM a cui aderiscono, nella misura stabilita dagli organi statutari della medesima APCSM;
- e) "delega", la delega che l'iscritto rilascia per la riscossione di una quota mensile della retribuzione o del trattamento pensionistico a favore dell'APCSM a cui aderisce, nella misura stabilita dai competenti organi statutari della medesima associazione, ai fini della corresponsione del contributo sindacale ai sensi dell'articolo 1480-*quater*, comma 2, del COM;
- f) "Sistema NoiPA", la piattaforma realizzata dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII) del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per la gestione del personale delle Amministrazioni pubbliche.

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme

IL CAPO SEGRETARIA

1° Lgt. Francesco D'ANTONIO

Art. 3

Delega per la riscossione del contributo sindacale

1. Gli iscritti rilasciano la delega in forma scritta, secondo il modello predisposto dall'associazione a cui aderiscono, contenente comunque le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'iscritto (grado, nome, cognome, codice fiscale, Forza armata di appartenenza, sede di servizio ovvero posizione di ausiliaria);
- b) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'associazione beneficiaria;
- c) importo della trattenuta sindacale, in misura fissa ovvero in misura percentuale dell'imponibile fiscale delle voci della retribuzione o del trattamento pensionistico da considerare ai fini del calcolo, precisando se la trattenuta deve essere applicata su 12 o 13 mensilità;
- d) richiamo espresso alle disposizioni dell'articolo 1480-*quater*, comma 3, del COM, riguardanti la validità della delega;
- e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2. La delega di cui al comma 1, è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'associazione:

- a) al Centro Unico Stipendiale Interforze per gli iscritti in servizio delle Forze armate;
- b) all'articolazione amministrativa individuata dalla Forza armata per gli iscritti in ausiliaria delle Forze armate;
- c) al Centro nazionale amministrativo per gli iscritti in servizio e in ausiliaria dell'Arma dei carabinieri.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1476, comma 3, del COM, è ammessa un'unica delega su una singola retribuzione o trattamento pensionistico. Una nuova delega, riferita ad altra associazione, sulla medesima retribuzione o trattamento pensionistico produce effetti previa revoca di quella precedente nei termini indicati dall'articolo 1480-*quater*, comma 3, del COM.

4. La revoca della delega è trasmessa in forma scritta, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'interessato all'associazione e:

- a) al Centro Unico Stipendiale Interforze per gli iscritti in servizio delle Forze armate;
- b) all'articolazione amministrativa individuata dalla Forza armata per gli iscritti in ausiliaria delle Forze armate;
- c) al Centro nazionale amministrativo per gli iscritti in servizio e in ausiliaria dell'Arma dei carabinieri.

5. Il transito del personale nell'ausiliaria determina la cessazione di efficacia della delega, la quale può essere rinnovata in riferimento alla nuova posizione di stato e deve essere comunicata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

6. Il collocamento del personale nella riserva o in congedo assoluto determina la cessazione di efficacia della delega, la quale, ai sensi dell'articolo 1476, comma 1, del COM, non può essere rinnovata.

7. In caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui all'articolo 1477, comma 1, del COM, le deleghe rilasciate dai relativi iscritti cessano di avere efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 4

Modalità di versamento del contributo sindacale

1. Per gli iscritti in servizio delle Forze armate, il Centro Unico Stipendiale, in base alle deleghe rilasciate, effettua le trattenute mensili sulla retribuzione e il MEF DAG DSII, tramite il "Sistema NoiPA", provvede al conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria.

2. Per gli iscritti in ausiliaria delle Forze armate, in base alle deleghe rilasciate, le articolazioni amministrative individuate dalla Forza armate effettuano le trattenute mensili sul trattamento

pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria.

3. Ai fini della riscossione del contributo sindacale di cui al comma 1, le associazioni si accreditano al "Sistema NoiPA" e acquisiscono il codice meccanografico e le credenziali per la consultazione del dettaglio dei versamenti mensili effettuati a favore dell'associazione.

4. Per gli iscritti in servizio e in ausiliaria, in base alle deleghe rilasciate, l'Arma dei carabinieri effettua le trattenute mensili sulla retribuzione ovvero sul trattamento pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria tramite il Centro nazionale amministrativo, avvalendosi degli appositi applicativi informatici.

5. Le trattenute di cui ai commi 1, 2 e 4 sono effettuate contestualmente alla corresponsione mensile della retribuzione del personale in servizio o del trattamento pensionistico del personale in ausiliaria. Il relativo versamento è effettuato entro il mese di riferimento.

6. Contestualmente all'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali, le articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e il Centro nazionale amministrativo dell'Arma dei carabinieri trasmettono, tramite posta elettronica certificata, a ciascuna associazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata da essa comunicato, le relative distinte riguardanti i loro iscritti.

7. Le coordinate del conto corrente di cui ai commi 1, 2 e 4, e le eventuali variazioni, sono comunicate, tramite posta elettronica certificata, dall'associazione interessata alle articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e al Centro nazionale amministrativo dell'Arma dei carabinieri, nonché al MEF DAG DSII.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le articolazioni amministrative delle Forze armate di cui agli articoli 3 e 4 sono rese note mediante pubblicazione nel sito *internet* della Forza armata di riferimento ovvero dell'Arma dei carabinieri.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li **06 DIC 2024**

IL MINISTRO

